



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 18 – 16 SETTEMBRE 2024

Riunione del 04/09/2024

06.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- 1) PODESTA' SIMONE**
- 2) PIZZILEO EDOARDO**
- 3) CASADEI GIANLUCA**
- 4) AMORE EUGENIO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

- 1) **Simone Podestà** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato
- 2) **Pizzileo Edoardo** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato.



- 3) **Casadei Gianluca** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato.
- 4) **Amore Eugenio** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. ed art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 e del 13.10.2023 per aver preso parte a più gare del Torneo a montepremi del circuito beach volley BPER AIBVC, non organizzati né autorizzati dalla Fipav, con tappe a Cesena il 25.02.2024, a Milano il 07.04.2024, a Fregene (Roma) l'11.04.2024 ed a Bagnolo San Vito (MN) il 21.04.2024, come da atto delle conclusioni del 4 giugno 2024 ritualmente notificato.

OSSERVA

La Segreteria Generale con segnalazione del 22/5/2024 comunicava alla Procura Federale che alcuni tesserati della FIPAV, nominativamente indicati, avevano partecipato a tornei di beach volley a montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla FIPAV, con tappe a Cesena del 25/2/2024, Milano del 7/4/2024, Fregene (RM) del 11/4/2024 e Bagnolo San Vito (MN) del 17/4/2024

La Procura Federale era quindi incaricata di procedere alle indagini del caso e, all'esto delle stesse, notificava ai tesserati in questione atto di conclusione delle indagini comunicando l'intenzione di procedere al loro deferimento.

Nessuno degli incolpati esercitava i propri diritti di difesa, né contestava in alcun modo le accuse mosse nei loro confronti.

La Procura, pertanto, con atti del 28/6/2024 li deferiva davanti a questo Tribunale per i motivi sopra trascritti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale fissava l'udienza del 4 settembre 2024 in videoconferenza per la discussione dei procedimenti in questione.



Nessuna difesa era trasmessa dagli incolpati al Tribunale e alla citata udienza nessuno di loro compariva né personalmente né a mezzo di difensore; la richiesta di differimento inviata dal sig. Amore non veniva accolta per mancanza di prova dell'impedimento. Si collegava, invece, per la Procura Federale, l'avv. Umberto Pantanella, il quale esponeva i deferimenti e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale a loro carico.

Il Collegio, esaminati gli atti del procedimento ritiene di dover accogliere le conclusioni della Procura Federale in ordine alla intervenuta dimostrazione della responsabilità disciplinare degli incolpati.

Il processo sportivo, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma sei del Codice della Giustizia sportiva del CONI, dispone che gli organi della giustizia sportiva, per quanto non espressamente disciplinato, conformino la loro attività ai principi ed alle norme generali del processo civile compatibilmente ai criteri di informalità del processo sportivo; ne consegue che anche nel processo sportivo trova applicazione il principio generale della prova per presunzioni sancita dall'art. 2729 c.c. la cui più recente interpretazione giurisprudenziale afferma che il Giudice può far discendere il proprio convincimento esclusivamente da presunzioni semplici o fondarlo unicamente su una sola presunzione purché dette presunzioni siano basate su elementi gravi precisi e concordanti.

L'esposto circostanziato inviato alla Procura Federale dalla Segreteria della FIPAV gode di valenza qualificata in ragione della sua provenienza e da questo, in mancanza di prova contraria già da solo porta al convincimento del Giudice per l'accoglimento delle conclusioni della Procura.

PQM

Irroga a carico dei sig.ri Podestà Simone, Pizzileo Edoardo, Casadei Gianluca e Amore Eugenio, la sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi due.
Roma, 13 settembre 2024.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 16 settembre 2024